

proposta di legge n. 182

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 marzo 2012

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2005, N. 2
“NORME REGIONALI PER L’OCCUPAZIONE, LA TUTELA E
LA QUALITÀ DEL LAVORO”

—————

Signori Consiglieri,

L'apprendistato ha assunto un ruolo centrale nelle politiche occupazionali e nel quadro degli interventi formativi, rappresentando non solo uno strumento di promozione dell'occupazione giovanile, ma anche un mezzo di integrazione dei sistemi scuola, lavoro e formazione.

Il contratto di apprendistato, introdotto per la prima volta dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), ha subito nel corso degli anni numerose modificazioni, in particolare dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosiddetta "legge Treu", che lo ha individuato come strumento per favorire l'occupazione giovanile, poi dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), cosiddetto "decreto Biagi", con il quale diventa il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità necessari per lo sviluppo delle competenze del lavoratore e per la produttività del lavoro.

In particolare il "decreto Biagi" ha definito il contratto di apprendistato secondo tre tipologie:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 18 anni (successivamente, con l'innalzamento dell'obbligo scolastico, l'età minima al lavoro è stata portata a 16 anni) (art. 48);
- b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (art. 49);
- c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, destinato ai giovani di età compresa tra 18 anni e 29 anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore (art. 50).

Le procedure applicative delle tre tipologie di apprendistato sono contenute nell'art. 17 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

La Giunta regionale, in attuazione all'art. 17, comma 2, della richiamata l.r. 2/2005, con deliberazione n. 976 del 1 agosto 2005, ha approvato la disciplina applicativa dell'apprendistato professionalizzante e con successive delibera-

zioni ha approvato i profili formativi relativamente alle diverse aree professionali.

Il legislatore nazionale è intervenuto successivamente sulla materia, rendendo necessari adattamenti della disciplina regionale, cui la Giunta regionale ha corrisposto con la modifica dei propri atti amministrativi.

Di recente la materia è stata oggetto di riordino mediante il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, contenente "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247", che abroga la legge 25/1955, l'art. 16 (Apprendistato) della "legge Treu" del 1997, nonché il capo I del titolo VI del decreto legislativo 276/2003 contenente la disciplina del contratto di apprendistato secondo le tre tipologie sopra descritte, e prevede un regime transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore (scadenza 25 aprile 2012).

Il Testo unico definisce l'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, la cui disciplina è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti di lavoro stipulati a livello nazionale o interconfederale (artt. 1 e 2) e mantiene la suddivisione delle tre tipologie di contratto innovando, che ora sono così definite:

- apprendistato per ottenere la qualifica e il diploma professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 25 anni. La regolamentazione dei profili formativi di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei criteri e principi direttivi stabiliti dall'art. 3. Tali principi, parzialmente diversi da quelli che disciplinavano il previgente apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, sono:

- a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

Inoltre, rispetto all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, cambia il limite di età innalzato a 25 anni e la durata massima del contratto che da tre anni è elevata a quattro nel caso di diploma regionale quadriennale.

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni per il conseguimento di una qualifica professionale mediante assunzione in tutti i settori di attività, pubblici e privati. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque superare tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a centoventi per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista (art. 4);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca, destinato ai giovani dai 18 ai 29 anni che intendono acquisire un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Per

tale tipologia di apprendistato, a differenza di quello disciplinato dalla normativa previgente, è prevista l'assunzione in tutti i settori di attività, anche pubblici, nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali (art. 5).

Tra l'altro, il Testo unico prevede che:

- il contratto di apprendistato può essere utilizzato anche per assumere lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 7, comma 4);
- la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore decreto medesimo (art. 7, comma 8);
- la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere non può essere superiore a tre anni, ad eccezione dei contratti relativi alle figure professionali dell'artigianato per i quali la durata massima è di cinque anni (art. 4).

L'articolo 17 della legge regionale 2/2005, che regola i profili formativi del contratto di apprendistato coerentemente alla normativa previgente, deve essere, pertanto, adeguato alle nuove disposizioni del Testo unico.

L'approvazione della presente proposta di legge, consentirà alla Regione di disciplinare, previa intesa con le parti sociali, la formazione di base e trasversale declinando le acquisizioni di competenze nell'arco temporale oggetto dell'offerta formativa pubblica e di procedere poi alla regolamentazione dell'alto apprendistato tramite diversi percorsi di istruzione, di formazione e di ricerca di livello superiore.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Profili formativi dei contratti di apprendistato)

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), la Giunta regionale disciplina:

- a) i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, integrativa della formazione professionalizzante e di mestiere, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, al fine dell'acquisizione di competenze di base e trasversali;
- c) i profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative.”.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.